

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5680

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARGONE, VIOLANTE, RECCHIA, SERAFINI ANNA MARIA,
CICONTE, FINOCCHIARO FIDELBO, FRACCHIA, ORLANDI,
PEDRAZZI CIPOLLA, SINATRA**

Presentata il 16 maggio 1991

Nuove disposizioni in materia di famiglia

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione della discussione del disegno di legge di riforma del codice di procedura civile, da parte di tutti i gruppi si è sottolineata l'esigenza di pervenire in breve tempo all'approvazione di significative modificazioni delle norme in materia di diritto di famiglia.

Si sente cioè la necessità di regolare in modo più puntuale ed organico i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi, tra genitori e figli, ma soprattutto di pervenire ad una normativa che definisca tempi più rapidi e regole più certe in tema di procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone.

Attualmente la legislazione vigente è frutto di interventi legislativi che hanno disciplinato la materia in modo disorganico e con provvedimenti parziali.

Con la presente proposta di legge si rivedono in modo complessivo il capo I e il capo IV del titolo II del libro IV del codice di procedura civile.

L'obiettivo che si propone il provvedimento non è solo quello di garantire meglio i diritti dei cittadini sulla base di una normativa più chiara, più puntuale e più adeguata ai tempi, ma anche di contribuire a snellire il contenzioso in questa materia con la previsione di tempi più rapidi e procedure meno farraginose.

L'approvazione della proposta di legge consentirebbe di completare la riforma del codice di procedura civile già approvata con l'obiettivo di pervenire al più presto ad una riforma completa ed organica di tutta la materia processuale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 18 delle disposizioni preliminari al codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — (*Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi*). — I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio; in mancanza di essa dovrà essere applicata la legge italiana ».

ART. 2.

1. L'articolo 19 delle disposizioni preliminari al codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — (*Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi*). — I rapporti patrimoniali tra coniugi di diversa cittadinanza in difetto di convenzioni sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, in quanto non abbia subito modificazioni successivamente alla celebrazione del matrimonio.

In difetto di applicabilità delle leggi di cui al primo comma, dovrà essere applicata la legge italiana ».

ART. 3.

1. L'articolo 20 delle disposizioni preliminari del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — (*Legge regolatrice dei rapporti fra genitori e figli*). — I rapporti tra genitori e figli o tra adottanti ed adottati

sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata ad essi comune. In difetto di legge comune saranno regolati dalla legge italiana ».

ART. 4.

1. All'articolo 4 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 4-bis) nei giudizi aventi per oggetto la separazione personale fra i coniugi ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il matrimonio sia stato quivi iscritto o trascritto ed il richiedente sia residente in Italia da almeno un anno ».

ART. 5.

1. Il capo I del titolo II del libro IV del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE I

Dei procedimenti in generale.

ART. 706. — (*Forma della domanda e pendenza del processo*). — La domanda si propone con ricorso e la pendenza del processo data dal suo deposito in cancelleria.

ART. 706-bis. — (*Incompetenza per territorio o difetto di giurisdizione*). — Il presidente, o il collegio nei procedimenti in camera di consiglio, anche ove ritenga il difetto di giurisdizione o la propria incompetenza per territorio, deve comunque promuovere il tentativo di conciliazione fra i coniugi.

Ove questo non possa avere luogo o dia esito negativo, deve astenersi dall'emettere provvedimenti temporanei ed urgenti e limitarsi, con ordinanza, ad indicare alle parti il giudice competente: av-

verso tale ordinanza è ammesso soltanto ricorso per Cassazione.

ART. 706-ter. — (*Istruttoria e decisione*). — Dopo l'udienza presidenziale, ove prevista, l'ulteriore corso della causa è regolato dalle norme del giudizio ordinario.

La decisione della causa è sempre pronunciata con sentenza anche quando la trattazione sia avvenuta in camera di consiglio.

ART. 706-quater. — (*Effetti della decisione*). — Ad eccezione dei capi concernenti questioni di stato delle persone o l'eventuale condanna alle spese, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva.

Gli effetti della sentenza si producono dal momento del passaggio in giudicato della medesima.

ART. 706-quinquies. — (*Appello*). — Ai procedimenti d'appello o di reclamo si applicano gli articoli 737 e seguenti.

ART. 706-sexies. — (*Attuazione dei provvedimenti per la prole*). — Al tribunale o, in caso di pendenza del gravame, alla corte spetta, quale giudice di merito, far eseguire, ai sensi dell'articolo 612, primo comma, i provvedimenti concernenti la prole.

Sezione II

Procedimenti di separazione personale.

ART. 707. — (*Competenza territoriale*). — Il ricorso va proposto al tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto; nel caso di residenza all'estero o di irreperibilità, al tribunale del luogo di residenza del ricorrente; nel caso di residenza all'estero di entrambi, a qualsiasi tribunale della Repubblica.

La separazione consensuale può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

ART. 707-bis. — (*Contenuto del ricorso e documenti*). — Il ricorso deve contenere l'indicazione del giudice, il nome e cognome nonché la residenza o il domicilio delle parti, l'esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto, le domande proposte, la sottoscrizione del difensore munito di delega o di procura speciale se la separazione non è consensuale.

Insieme al ricorso debbono essere depositati, a pena di improcedibilità, l'estratto dell'atto di matrimonio, i certificati di residenza delle parti, il loro stato di famiglia, la dichiarazione dei redditi, ed ogni altro documento relativo al patrimonio personale o comune.

ART. 707-ter. — (*Costituzione del ricorrente*). — La costituzione del ricorrente coincide con l'adempimento delle formalità di cui all'articolo 707-bis e l'iscrizione della causa a ruolo.

ART. 707-quater. — (*Decreto presidenziale*). — In calce al ricorso il presidente fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé nominando un curatore speciale al convenuto che documentalmente risulti malato di mente o incapace.

Stabilisce il termine perentorio entro il quale ricorso e decreto devono essere notificati con invito al convenuto di costituirsi in cancelleria dieci giorni prima dell'udienza presidenziale.

ART. 707-quinquies. — (*Costituzione del convenuto*). — Il convenuto si costituisce almeno dieci giorni prima dell'udienza presidenziale, depositando in cancelleria la comparsa di risposta sottoscritta dal difensore munito di delega o procura speciale, nella quale devono essere enunciate tutte le ragioni ed eccezioni allegando a tale comparsa i documenti che vi richiama e, in ogni caso, le proprie dichiarazioni dei redditi.

ART. 707-sexies. — (*Udienza presidenziale*). — All'udienza presidenziale le parti debbono comparire personalmente, ma ciascuna può rinunciare al tentativo di con-

ciliazione conferendo al proprio difensore procura speciale a sostituirla.

Il presidente, se entrambi i coniugi compaiono personalmente, deve sentirli separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli: in caso di conciliazione, ne viene redatto processo verbale contenente anche le clausole, le condizioni e gli impegni di ciascun coniuge per la riconciliazione. La mancata osservanza delle clausole e degli impegni assunti in sede di conciliazione costituisce, a richiesta del coniuge che abbia ottemperato ai propri obblighi, motivo di addebito della separazione che venga successivamente richiesta.

Se la conciliazione non riesce, i coniugi, assistiti dai rispettivi difensori, possono verbalizzare le condizioni per una separazione consensuale ed a questo fine chiedere un differimento.

Rinunciato o fallito che sia il tentativo di conciliazione o non concordata una separazione consensuale, il presidente dopo aver sentito i difensori delle parti, constatata la propria competenza per territorio, assume, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione innanzi allo stesso.

Analogamente provvede, se nessuno compare per il convenuto, già tempestivamente costituito, ovvero se sia comparsa personalmente la parte che non si sia tempestivamente costituita ma, in quest'ultimo caso, ne dichiara la contumacia.

Se nessuno dei coniugi o dei loro difensori compare all'udienza o se non risulta tempestivamente notificato il ricorso e decreto, il presidente, con ordinanza non impugnabile, dichiara estinto il giudizio.

ART. 708. — (*Ordinanza presidenziale*).
— L'ordinanza presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati determina, ai sensi dell'articolo 191 del codice civile, la cessazione del regime di comunione legale dei beni eventualmente esistente fra i coniugi e va annotata d'ufficio nei registri dello stato civile.

Il provvedimento di assegnazione in godimento della casa coniugale con i relativi arredi può essere trascritto nei registri immobiliari, agli effetti della sua opponibilità ai terzi.

I provvedimenti temporanei ed urgenti possono sempre essere revocati o modificati dal giudice istruttore ai sensi dell'articolo 177.

ART. 708-bis. — (*Integrazione delle difese*). — Nei dieci giorni precedenti l'udienza innanzi il giudice istruttore le parti possono scambiarsi comparse integrative delle rispettive difese, produrre documenti, articolare mezzi di prova.

ART. 709. — (*Provvedimenti in ordine agli assegni*). — Il giudice istruttore può disporre in caso di revoca o modifica degli assegni, che i coniugi siano tenuti a comunicarsi le rispettive e successive dichiarazioni dei redditi; può altresì imporre al coniuge onerato di prestare idonea garanzia reale o personale se sussiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempiimento delle proprie obbligazioni.

I provvedimenti di cui al primo comma possono venire concessi o modificati in qualsiasi fase e grado del procedimento in relazione a fatti sopravvenuti dopo la costituzione.

Si applica quanto disposto dall'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

ART. 709-bis. — (*Provvedimenti in ordine alla prole*). — In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è tenuto, anche in difetto di esplicito ordine al riguardo, a comunicare all'altro entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e di domicilio.

La mancata comunicazione può comportare da parte del giudice che ha emesso il provvedimento o da quello presso il quale pende il gravame, la revoca o modifica dell'affidamento.

La revoca o modifica dell'affidamento può altresì essere disposta qualora l'affidatario non abbia ottemperato alle dispo-

sizioni impostegli circa i diritti di visita o di permanenza presso l'altro genitore.

I provvedimenti di cui al secondo e al terzo comma possono essere richiesti anche in sede di modifica delle statuizioni della sentenza passata in giudicato o delle condizioni di cui al verbale di separazione personale, ferma la competenza territoriale del giudice dal quale provengono.

ART. 710. — (*Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi*). — Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Il tribunale, sentite le parti, provvede all'eventuale ammissione dei mezzi istruttori richiesti e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

Se il procedimento non può essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificare il contenuto nel corso del provvedimento.

ART. 711. — (*Separazione consensuale*). — Nel caso di separazione personale di cui all'articolo 155 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nel secondo comma dell'articolo 707-*sexies* del presente codice.

Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Sezione III

Del procedimento di divorzio.

ART. 711-*bis*. — (*Rinvio*). — Si applicano altresì le norme della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.

ART. 711-ter. — (*Abrogazione*). — Il settimo comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è abrogato.

ART. 711-quater. — (*Assegno di divorzio*). — La domanda di corresponsione di un assegno per l'ex-coniuge può essere proposta anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza ed a revisione della relativa statuizione, sempre che, in sede di divorzio, non fosse stata corrisposta a totale definizione di ogni pretesa economica, la liquidazione *una tantum* di ogni pretesa alimentare ».

ART. 6.

1. Il capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

CAPO VI

DEI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Sezione I

Procedimenti contenziosi

ART. 737-bis. — (*Decreto di comparizione*). — La comparizione delle parti in camera di consiglio è fissata con decreto, tenuto conto che dopo il termine perentorio per la notifica debbono intercorrere trenta giorni liberi per la costituzione del convenuto, cinque giorni per l'esame della comparsa da parte del ricorrente, venti giorni successivi per le conclusioni del pubblico ministero, se obbligatorio il suo intervento, due giorni per l'esame di queste ultime ed altri cinque giorni dopo la trasmissione dei fascicoli al nominato relatore.

ART. 737-ter. — (*Udienza camerale in primo grado*). — L'omessa o ritardata notifica del decreto di comparizione deter-

mina l'estinzione del processo che viene pronunciata con ordinanza non impugnabile.

Per l'omessa o ritardata costituzione il convenuto viene dichiarato contumace.

Il convenuto, tempestivamente costituito, può chiedere che si proceda in assenza del ricorrente non comparso.

Se nessuna delle parti costituite compare, il processo è cancellato dal ruolo.

Constatata la regolare costituzione del contraddittorio e dopo la relazione del giudice relatore, in presenza personale anche delle parti, il presidente esplora la possibilità di raggiungere una definizione concordata. In difetto si apre la trattazione orale sui punti eventualmente adombrati dal presidente o dal relatore.

Qualora debbano essere ammessi mezzi istruttori, il collegio delega uno dei suoi componenti per l'assunzione ed in caso di comprovata urgenza può, senza pregiudizio del merito, adottare provvedimenti provvisori.

Il giudice delegato, espletata l'istruzione disposta, rimette nuovamente le parti in camera di consiglio, se richiesta la discussione, altrimenti al collegio per la sentenza.

È dato comunque termine di venti giorni per il deposito in cancelleria di memorie nelle quali non possono essere articolati nuovi mezzi di prova né farsi richiamo a documenti non precedentemente prodotti.

L'accoglimento o la reiezione del ricorso vanno pronunciati con sentenza.

ART. 737-quater. — (Appello o reclamo).

— Il ricorso da depositarsi in cancelleria nei termini ordinari deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione o di reclamo e le conclusioni.

Si applicano gli articoli 345, 346, 736, primo e secondo comma, ma l'omessa o ritardata notifica del decreto di comparizione, il mancato inserimento nel fascicolo della copia autentica notificata della sentenza o la mancata comparizione del ricorrente o suo difensore determinano l'improcedibilità dell'appello.

Nel caso di impugnazione di sentenza non definitiva, la pendenza del gravame

determina d'ufficio la sospensione dell'ulteriore istruttoria in primo grado disposta con ordinanza non impugnabile ».

ART. 7.

Il n. 7) dell'articolo 797 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 7) che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Non si considerano contrarie all'ordine pubblico italiano, in materia di famiglia e di stato delle persone, il fatto che la legge applicata dalla sentenza da derivare, preveda casi di nullità, di annullabilità, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione, non contemplati dalla legge italiana. Rappresenta, invece, ragione ostativa alla deliberazione, il fatto che la sentenza da deliberare fondi la propria decisione su motivi di discriminazione razziale, ideologica, religiosa, politica o, comunque, su una diversa posizione giuridica fra i coniugi ».